

Sentenza: n. 137 del 27 aprile 2007

Materia: fondo riservato alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa

Limiti violati: Artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Piemonte e Regione Campania

Oggetto: art. 1, comma 336, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)).

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 336,.

Estensore nota: Carla Paradiso

La disposizione impugnata aveva istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione. Il beneficio era riservato a persone con età non superiore a 35 anni con un reddito complessivo annuo inferiore a 40.000 euro, in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o rientrante tra le tipologie introdotte dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi).

Entrambe le regioni ricorrenti muovono dall'assunto che la norma impugnata prevede un intervento finanziario dello Stato in una materia di competenza esclusiva regionale, che la regione Piemonte individua nell'edilizia agevolata e la regione Campania nelle politiche sociali.

Lo Stato si difende asserendo che nel comma 336 non sarebbe prevista l'erogazione di somme ai privati, ma la prestazione di garanzie agli intermediari finanziari bancari e non bancari per agevolare la concessione di mutui. La difesa erariale sottolinea come la norma impugnata sia diretta a «rendere meno onerose le operazioni per soggetti che si trovano in condizioni che richiedono un sostegno, realizzando così un obiettivo di tutela del risparmio e dei mercati finanziari, che è di legislazione esclusiva statale».

La Corte ha ritenuto fondata la questione posta dalle regioni condividendo le considerazioni delle regioni ricorrenti le quali sostenevano la sussistenza di un intervento finanziario dello Stato in una materia di competenza esclusiva regionale violando l'art. 117, quarto comma della Costituzione. La Corte ha sottolineato, inoltre, di aver "già espresso, con ripetute pronunce, il proprio giudizio di illegittimità costituzionale delle norme, inserite in varie

leggi finanziarie, che prevedono l'istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza residuale o concorrente delle Regioni". (si vedano anche le sentenze 118 del 2006, n. 231 del 2005 e n. 423 del 2004)

Nel caso di specie, secondo la Corte, "la valutazione non cambia, prevedendo la norma contestata prestazioni direttamente fruibili da privati, mediante una garanzia di ultima istanza, per consentire ai meno abbienti - e specificamente ai giovani non in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato - di coprire, al di là delle usuali garanzie ipotecarie, l'intero prezzo dell'immobile da acquistare".

Secondo il giudice la disposizione impugnata " non incide sul risparmio o sui mercati finanziari, non detta particolari regole di accesso al credito, fornisce supporto a determinate categorie di persone ma in violazione della competenza legislativa regionale".

La sentenza afferma che la finalità sociale della norma impugnata non vale a rendere ammissibile la costituzione di un fondo speciale, mediante "disposizioni che non trovano la loro fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione". Di conseguenza, poiché si verte in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale, sussiste la competenza della Regione (cfr. sentenza n. 118/2006).